Considerato che per i progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell'autorità statale, il proponente trasmette la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;

Tenuto conto che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali, le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute VIS" possono rappresentare un modello di riferimento, al fine di avere una metodologia uniforme a livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che il progetto può avere sulla salute;

Dato atto che dette linee guida rappresentano un aggiornamento di quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan $17 / 4$ e trovano elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel progetto CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti t4HIA";

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute VIS" di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del più volte richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

## Decreta:

Art. 1.
Adozione Linee guida per la valutazione
di impatto sanitario - VIS

1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1 , che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un aggiornamento sia di quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore di sanità, sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti - t4HIA" del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute.

Art. 2.

## Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

## Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le cui istanze sono presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

## Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019
Il Ministro: Grillo

Avvertenza: Per la consultazione delle Linee guida, si rimanda al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/ p6_2_2_1.jsp?lingua $=$ italiano\&id $=2850$

19A03537

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2019.
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE<br>per la regolazione e i contratti pubblici

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 133;

Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all' emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo codice»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, ed in particolare l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;


Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, e, da ultimo, n. 109 del 26 marzo 2019;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133 , commi 4,5 , e 6 , e 253 , comma 24 , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133 , commi 4,5 , e 6 , e 253 , comma 24 , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1 , 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;
Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;


Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto $1^{\circ}$ luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, e,
pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in particolare, la verifica e l'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019 e da ultimo sostituiti dal decreto n. 109 del 26 marzo 2019, si è riunita in data 17 aprile 2019;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 17 aprile 2019 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa la completezza e la condivisibilità dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2018, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017;

## Decreta:

Art. 1.
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , sono rilevati nell'unito allegato 1 , che forma parte integrante del presente decreto:
a) i prezzi medi, per l'anno 2017, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento verificatesi nell'anno 2018 per effetto di circostanze eccezionali;
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2018 per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo


18 aprile 2016, n. 50, e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2018, si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto e nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n .1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto, nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto, nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n . 1 e nell'allegato n . 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n . 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n .1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n .1 e nell'allegato n . 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n . 1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n . 1 del decreto
ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n . 1 e nell'allegato n . 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n .1 del presente decreto, nell'allegato n .1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n . 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n . 1 e nell'allegato n .2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 20 maggio 2019

## Il direttore generale: CAppelloni

| Materiali da costruzione con variazione \% superiore al 10\% |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Variazione percentuale anno 2018 su anno 2017 |  |  |  |
| Materiali | U.M. | Prezzo medio <br> 2017 | Variazione \% <br> 2018 su 2017 |
| Ferro - acciaio <br> tondo per <br> cemento <br> armato | kg | 0,52 | $14,94 \%$ |
| Rete <br> elettrosaldata | kg | 0,53 | $13,30 \%$ |
| Travi laminate <br> in acciaio di <br> qualsiasi tipo <br> e spessore <br> per impieghi <br> strutturali e per <br> centine | kg | 0,71 | $15,40 \%$ |
| Acciaio armo- <br> nico in trefoli, <br> trecce e fili <br> metallici | kg | 1,36 | $19,15 \%$ |
| Bitume | q | 44,99 | $10,57 \%$ |

19A03397


